ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 95/26/CE IN MATERIA DI RAFFORZAMENTO DELLA VIGILANZA PRUDENZIALE NEL SETTORE ASSICURATIVO

Art. 4

Disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate

Al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione V, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad eccezione dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 149, commi 1, lettera d), 3 e 4 e dell'articolo 152, commi 2, 3 e 4. Le imprese di cui al comma 1 applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica l'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

Versione in vigore dal 20 ottobre 1999, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo
Estremi	Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-343-1999/art-4-disposizioni-applicabili-al-collegio-sindacale-delle-imprese-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it